

STATUTO DELLA

"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN- SEZIONE DI MANTOVA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, a Mantova il 16 Marzo 2005, con atto del Notaio Dr. Mario Nicolini ha la denominazione:

"AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Mantova - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore". La Sezione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIPD Sezione di Mantova - ODV".

L'Associazione è Sezione Autonoma dell' "AIPD - Associazione Italiana Persone Down ETS", con sede in Roma, Via Fasana 18, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 Marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 Giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale – APS ETS".

L'Associazione ha sede legale in Via Maria Bellonci 14, Mantova.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale – APS ETS, con propria delibera nei soli casi in cui:

- 1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale – APS ETS;
- 2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

ART. 2 – SCOPO

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per operare a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla

loro iscrizione a socio, nonché di contribuire allo studio della sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

L'Associazione non ha finalità di lucro anche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, potrà svolgere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione contribuisce allo studio della sindrome di Down (trisomia 21) e provvede ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

- a) intervenire per dare ai familiari, fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione della sindrome di Down, sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

- b) facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;
- c) promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale e di corsi di formazione professionale, con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;
- d) promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;
- e) raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;
- f) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;
- g) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down;
- h) offrire agli Organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani

e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

- i) tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, persone con disabilità e dell'infanzia in generale, per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;
- j) tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di handicap;
- k) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale e strumentali alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

ART. 3 - SOCI: Categorie

L'Associazione è composta dai Soci:

- a) **ORDINARI:** le persone con sindrome di Down, genitori, affidatari, anche adottivi, fratelli,

sorelle, parenti entro il IV grado e tutori ed amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio dell'AIPD Nazionale.

- b) COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD Sezione di Mantova – ODV.
- c) BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

Il numero dei Soci è illimitato.

ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione, diritti e doveri

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro.

Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario, comunica allo stesso la sua ammissione e provvede alla sua iscrizione nel libro dei soci.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale entro il 28

febbraio dell'anno in corso. La qualità di Socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il Socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento di una quota minima annuale, stabilita dall'Assemblea per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il diniego della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione dovrà essere motivato e dovrà essere garantito il diritto di riesame della decisione di rigetto. Il Socio, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più richiedere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta presentata al Presidente dell'Associazione.

Ciascun associato ha il **diritto** di:

- partecipare alle Assemblee, esprimere un voto in Assemblea direttamente o per delega (vedi successivo art. 7) e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, nei modi di Legge e di Statuto.

Ciascun associato ha il **dovere** di:

- versare la quota associativa o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato. Il mancato pagamento della quota dell'anno determina l'esclusione;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- non arrecare danno all'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi di singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;

- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, anche mediante offerte di beni o servizi, patrocinati, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) beni immobili;
- g) beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario. Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 6 – ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - ASSEMBLEA – COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

- a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene

entro il 20 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;

- b) SOCI BENEMERITI hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti.

Si prevede il diritto di voto anche dei soci minorenni, il quale deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo Socio rappresenti più del 20% dei Soci.

Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 8 - ASSEMBLEA – COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
- b) la determinazione della quota annuale minima per i Soci collaboratori;
- c) la determinazione del numero e la nomina, oltre che l'eventuale revoca, del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina, oltre che l'eventuale revoca, del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- e) la nomina dei Soci benemeriti;
- f) la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
- g) l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C.
- l) la nomina e la revoca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, dei componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- m) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento (per detto profilo si rinvia al successivo art. 22).

ART. 9 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà

contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi ad un intervallo di almeno 24 ore tra la prima e la seconda convocazione, con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (art.21 c.c.).

Nelle Assemblee straordinarie per deliberare in merito alle modifiche statutarie occorre la presenza, o per delega, di 3/5 (tre quinti) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria può essere indetta anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, entro un mese della domanda presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, il cui mandato ha la durata di un triennio con eleggibilità con non più di due mandati consecutivi, ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni. In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

Non può essere nominato Presidente, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il

fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, nominati dall'Assemblea tra i soci che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci - convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo

settore.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione (e-mail, sms, e simili).

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicando nell'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento,

assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti.

ART. 17 - BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile, il bilancio d'esercizio redatto a norma della legge vigente dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

In ogni caso il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il

contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

Al raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dalla legge per la redazione del bilancio sociale, il Consiglio d'amministrazione lo redige e lo rende pubblico ai sensi della normativa vigente.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI – COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Almeno uno dei componenti del Collegio, deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 del c.c.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve

e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo e dalle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI – COMPETENZE

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo contabile;
- b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile.

ART. 20 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, o ad altre ODV operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3 2786 15/12/2022

0,00 **TNH22L002786000YG**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



IL FUNZIONARIO
